

Bruxelles, 1.12.2017
COM(2017) 719 final

2017/0317 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea,
nel Consiglio congiunto istituito nell'ambito dell'accordo di partenariato economico,
coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri,
da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra,
per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

La zona di libero scambio UE-Messico è stata istituita mediante decisioni adottate dal Consiglio congiunto istituito a norma dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra ("accordo globale"). Si tratta delle decisioni del Consiglio congiunto n. 2/2000 del 23 marzo 2000 e n. 2/2001 del 27 febbraio 2001.

Queste decisioni vengono pertanto utilizzate per apportare alle disposizioni commerciali gli adeguamenti richiesti dall'adesione di nuovi paesi all'UE. Tali adeguamenti non figurano nel terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo globale.

Gli articoli 5, 6, 7, 10 e 47 dell'accordo globale autorizzano il Consiglio congiunto istituito a norma dello stesso a prendere decisioni per conseguire gli obiettivi dell'accordo, e in particolare a stabilire le modalità e il calendario per quanto riguarda gli scambi di merci, gli scambi di servizi e gli appalti pubblici,

L'entrata in vigore del terzo protocollo aggiuntivo impone di modificare le due summenzionate decisioni del Consiglio congiunto per poter apportare i necessari adeguamenti alle disposizioni commerciali dell'accordo globale. Si tratta nello specifico:

- delle disposizioni contenute nella decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto del 23 marzo 2000, modificata dalla decisione n. 3/2004 del Consiglio congiunto del 29 luglio 2004 e dalla decisione n. 2/2008 del Consiglio congiunto del 25 luglio 2008, che riguardano gli scambi di merci, la certificazione dell'origine e gli appalti pubblici e
- della decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto del 27 febbraio 2001, modificata dalla decisione n. 4/2004 del Consiglio congiunto del 18 maggio 2005 e dalla decisione n. 3/2008 del Consiglio congiunto del 15 dicembre 2008, al fine di aggiornare le autorità competenti per i servizi finanziari e le misure non in linea con gli articoli da 12 a 16 della decisione n. 2/2001 che la Croazia manterrà a norma dell'articolo 17, paragrafo 3.

La Commissione raccomanda al Consiglio di adottare l'allegata decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio congiunto per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

• Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta è coerente con le altre politiche esterne dell'Unione e contribuisce alla loro attuazione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica che definisce la posizione che l'Unione europea deve adottare in seno ai comitati istituiti dall'accordo globale è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), in particolare gli articoli 91, 100, paragrafo 2, 207 e 211, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, che autorizza il Consiglio ad adottare decisioni. Nessun altro atto giuridico potrebbe conseguire gli obiettivi della proposta.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio congiunto istituito nell'ambito dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 91, 100, paragrafo 2, 207 e 211, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visti gli articoli 5, 6, 7, 10 e 47 dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione ("accordo globale"),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 settembre 2012¹ il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome dell'Unione europea, o dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, a negoziare con il Messico un terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo globale per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.
- (2) I negoziati si sono conclusi con successo.
- (3) Il terzo protocollo aggiuntivo è stato firmato il [...] a [...] ed è entrato in vigore il [...], con effetto dal [...].
- (4) Poiché la Croazia è parte dell'accordo globale, occorre adeguare diverse disposizioni:
 - della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000, modificata dalla decisione n. 3/2004 del Consiglio congiunto del 29 luglio 2004 e dalla decisione n. 2/2008 del Consiglio congiunto del 25 luglio 2008, che riguardano gli scambi di merci, la certificazione dell'origine e gli appalti pubblici e
 - della decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto del 27 febbraio 2001, modificata dalla decisione n. 4/2004 del Consiglio congiunto del 18 maggio 2005 e dalla decisione n. 3/2008 del Consiglio congiunto del 15 dicembre 2008, al fine di aggiornare le autorità competenti per i servizi finanziari e le misure non in linea con gli articoli da 12 a 16 della decisione n. 2/2001 che la Croazia manterrà a norma dell'articolo 17, paragrafo 3.

¹ Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati ai fini dell'adeguamento di accordi firmati o conclusi tra l'Unione europea, o l'Unione europea e i suoi Stati membri, e uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali, in vista dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (doc. 13351/12 LIMITED del Consiglio).

- (5) Gli articoli 5, 6, 7, 10 e 47 dell'accordo globale autorizzano il Consiglio congiunto istituito a norma dello stesso a prendere decisioni per conseguire gli obiettivi dell'accordo, e in particolare a stabilire le modalità e il calendario per quanto riguarda gli scambi di merci, gli scambi di servizi e gli appalti pubblici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il Consiglio approva le posizioni che l'Unione europea deve adottare nel Consiglio congiunto istituito a norma dell'accordo globale in merito alle modifiche necessarie per tener conto dell'adesione della Croazia, accluse alla presente decisione (allegati I e II).
2. I rappresentanti dell'Unione nel Consiglio congiunto istituito a norma dell'accordo globale possono concordare modifiche minori dei progetti di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Una volta adottate, le decisioni del Consiglio congiunto sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*